

PROVVEDIMENTO IVASS N. 156 DEL 18 DICEMBRE 2024

MODIFICHE AL PROVVEDIMENTO IVASS N. 79 DEL 14 NOVEMBRE 2018 RELATIVO AL CRITERIO PER IL CALCOLO DEI COSTI E DELLE EVENTUALI FRANCHIGIE PER LA DEFINIZIONE DELLE COMPENSAZIONI TRA IMPRESE DI ASSICURAZIONE NELL'AMBITO DEL RISARCIMENTO DIRETTO, DISCIPLINATO DALL'ART. 150 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 29 DEL DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 2012, N. 1, RECANTE "DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CONCORRENZA, LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE E LA COMPETITIVITÀ", CONVERTITO CON LEGGE 24 MARZO 2012, N. 27.

Relazione

1. Quadro normativo e principi ispiratori del Provvedimento

L'art. 29 del D.L. 24/01/2012, n. 1, convertito con modifiche in l. 24/3/2012, n. 27, al comma 1 dispone che: "... *i valori dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei quali vengono definite le compensazioni tra compagnie sono calcolati annualmente secondo un criterio che incentivi l'efficienza produttiva delle compagnie ed in particolare il controllo dei costi dei rimborsi e l'individuazione delle frodi*". Al successivo comma 1.bis aggiunge: "*L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) definisce il criterio di cui al comma 1 e stabilisce annualmente il limite alle compensazioni dovute.*".

Inoltre, ai sensi del comma 3 dell'art. 150 del Codice delle Assicurazioni Private, che disciplina il sistema di risarcimento diretto, "*L'IVASS vigila sul sistema di risarcimento diretto e sui principi adottati dalle imprese per assicurare la tutela dei danneggiati, il corretto svolgimento delle operazioni di liquidazione e la stabilità delle imprese*".

Con l'emanazione del Provvedimento n. 18 del 5 agosto 2014, successivamente modificato con il Provvedimento n. 43 del 4 marzo 2016 e poi con il Provvedimento n. 79 del 14 novembre 2018 e con il Provvedimento n. 102 del 15 dicembre 2020, l'IVASS, in attuazione del dettato di legge, ha già formulato i criteri per le compensazioni dei rapporti economici nell'ambito della procedura di risarcimento diretto, introducendo una "competizione" atta ad incentivare l'efficienza gestionale delle imprese.

A partire dall'esercizio 2019, in aggiunta alle regole previgenti (basate sul criterio del *forfait* per la convenzione CARD-CID e sul valore risarcito per la convenzione CARD-CTT) sono previsti incentivi e penalizzazioni determinati secondo le modalità disciplinate nel Provvedimento IVASS n. 79/2018¹ (di seguito: "modello CARD"). Il modello CARD misura le performance delle imprese rispetto al costo dei sinistri (livello e dinamica), all'efficacia dell'attività di antifrode e alla velocità di liquidazione.

L'Istituto, nell'ambito del periodico monitoraggio del sistema del risarcimento diretto, tenendo conto anche degli obblighi di revisione periodica (cfr. regolamento IVASS n.

¹ Precedentemente, per gli esercizi dal 2015 al 2018, gli incentivi e penalizzazioni erano regolati dal Provvedimento IVASS n. 18/2014 e successive modificazioni.

54 del 2022, in attuazione dell'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262), ritiene opportuna la revisione del modello CARD al fine di migliorarne l'efficienza.

Le modifiche apportate al modello CARD dal presente Provvedimento sono:

1. l'eliminazione dei sinistri CARD naturali dal calcolo del costo medio;
2. il calcolo della dinamica del costo (danni alle cose e al veicolo) mediante l'utilizzo dei sinistri avvenuti sull'intero territorio nazionale, coerentemente con la formulazione già adottata, in deroga al Provvedimento n. 79/2018, per il periodo Covid².

Si ritiene che con le descritte rettifiche possano essere misurate in modo più accurato le *performance* delle imprese, segnatamente:

1. rilevato, sulla base dei dati forniti dalle imprese, che esiste una diversa efficienza nella gestione dei sinistri CARD naturali rispetto a quella riservata ai sinistri gestiti per conto altrui, si ritiene più corretto escludere, dalla comparazione dei costi medi delle diverse imprese, i sinistri CARD naturali. Per questi ultimi, infatti, i costi sono fissati in modo unilaterale dalla stessa impresa che ha assicurato il responsabile e il danneggiato e pertanto non sono facilmente paragonabili con i costi delle altre imprese. L'eliminazione dei sinistri CARD naturali dal suddetto calcolo rende quindi più omogenea la base dati su cui avviene il raffronto sul contenimento dei costi ed appare più coerente con l'obiettivo della norma primaria, che richiede all'IVASS di formulare il criterio secondo il quale vanno definite – anche sulla base dei valori dei costi – le compensazioni tra compagnie (quindi, essenzialmente, fra diverse compagnie);
2. il calcolo della dinamica del costo basato sui sinistri avvenuti sull'intero territorio nazionale rende l'indicatore della variazione del costo dei sinistri con danni a cose più robusto rispetto a *shock* idiosincratichi che impattano sui costi registrati nella unica macro-area finora utilizzata; inoltre, il perimetro nazionale risulta maggiormente rappresentativo della dinamica dei costi delle imprese, che detengono quote di mercato non uniformi nelle diverse macro-aree. Tenuto conto che l'evoluzione del costo è misurata nel confronto dell'impresa con sé stessa nell'arco di tre esercizi, senza raffronti con gli altri operatori, si ritiene utile mantenere nella base per il calcolo della dinamica i sinistri CARD naturali.

2. Struttura del Provvedimento

Lo schema di Provvedimento si compone di 3 articoli e di un allegato.

L'art. 1 sostituisce l'allegato 1 al Provvedimento IVASS n. 79/2018 con il nuovo **allegato** al presente Provvedimento che riporta la descrizione tecnica del modello incentivi e penalizzazioni. In esso sono descritte le variabili del modello e le modalità di calcolo.

² Provvedimento IVASS n. 102 del 15 dicembre 2020.

L'art. 2 indica la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

L'art. 3 riporta l'indicazione temporale per l'entrata in vigore del Provvedimento, fissata al 1° gennaio 2025. Conseguentemente, i criteri stabiliti dal Provvedimento IVASS n. 79/2018 continuano a trovare applicazione per le generazioni di sinistri antecedenti l'entrata in vigore del Provvedimento (sinistri accaduti fino al 31.12.2024).

3. Verifica e Analisi dell'impatto della regolamentazione

3.1 Analisi del contesto e individuazione del problema

L'analisi di impatto della regolamentazione è stata omessa in fase di pubblica consultazione ai sensi dell'art. 10, comma 3, del Regolamento IVASS n. 54 del 29 novembre 2022, in quanto si è ritenuto che la modifica non comportasse costi aggiuntivi derivanti dall'introduzione di modifiche regolamentari per le imprese destinatarie del Provvedimento. In particolare l'analisi condotta dall'Istituto non aveva fatto rilevare costi operativi e informatici per le imprese nell'applicazione del nuovo calcolo del costo medio, posto che lo stesso resta effettuato con la medesima metodologia prevista in passato benché riferito ad un perimetro di sinistri ristretto ai soli CARD non naturali. Le variazioni degli incentivi/penalizzazioni scaturite dal differente metodo di calcolo introdotto con il presente Provvedimento sarebbero state conseguenza delle nuove metriche di efficienza delle *performance* introdotte, senza impatti rilevanti sui costi di adempimento segnaletico e operativo al nuovo sistema.

3.2 Potenziali destinatari

L'intervento normativo oggetto della presente valutazione d'impatto è destinato alle imprese di assicurazione con sede legale in Italia, alle sedi secondarie di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo rispetto allo Spazio Economico Europeo e in un altro Stato membro che operano in Italia in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi e che esercitano il ramo r.c. auto.

3.3 Verifica d'impatto regolamentare

L'Istituto, nell'ambito del periodico monitoraggio del sistema del risarcimento diretto, tenendo conto anche degli obblighi di revisione periodica (cfr. regolamento IVASS n. 54 del 2022, in attuazione dell'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262), ritiene opportuna la revisione del modello CARD al fine di migliorarne l'efficienza.

3.4 Obiettivi dell'intervento normativo

Il Provvedimento si propone di migliorare l'efficienza del Sistema del Risarcimento Diretto, attraverso due modifiche che sono state individuate, a valle di diversi confronti con le imprese. Ci si attende che gli interventi da apportare, a fronte di un contenuto rapporto costi/benefici, possano migliorare l'omogeneità del confronto tra le *performance* delle imprese e misurare in modo più accurato il contenimento dei costi. In particolare:

- per quanto riguarda il raffronto tra imprese, considerato che l'incidenza dei sinistri Card naturali è maggiore tra le imprese con ampie quote di mercato e che il loro costo

medio è più basso rispetto ai restanti sinistri CARD, la loro eliminazione dal suddetto calcolo rende più omogenea la base dati su cui avviene la misurazione del contenimento dei costi;

- il calcolo della dinamica del costo per singola impresa, basato sui sinistri avvenuti sull'intero territorio nazionale, rende l'indicatore della variazione del costo delle cose più robusto rispetto a *shock(s)* idiosincratici ai costi registrati nella unica macro-area finora utilizzata; inoltre, il perimetro nazionale risulta maggiormente rappresentativo della dinamica dei costi delle imprese, che detengono quote di mercato non uniformi nelle diverse macro-aree.

3.5 Valutazioni delle opzioni (impatti positivi e negativi) e scelta dell'opzione preferita.

Tenuto conto delle osservazioni pervenute nel corso della pubblica consultazione, si ritiene utile fornire le risultanze dell'analisi di impatto sulla limitazione del perimetro dei sinistri da considerare per il calcolo del costo medio.

Opzioni	Principali vantaggi	Principali svantaggi
1) Mantenere nel calcolo del costo medio i sinistri CARD naturali (opzione zero)	Nessun impatto sulla procedura finora adottata.	Dalle analisi effettuate da IVASS sui dati forniti dalle imprese è stato rilevato un differenziale non trascurabile tra il costo medio dei sinistri gestiti per conto altrui e il costo medio dei sinistri CARD naturali che impattano sul sistema di incentivi e penalizzazioni. In assenza di modifiche, quindi, l'indicatore sul costo medio, che ha come obiettivo quello di confrontare l'efficienza nei rapporti reciproci tra imprese all'interno del sistema CARD, risulterebbe alterato, con distorsione del funzionamento del sistema rispetto all'obiettivo perseguito.
2) Limitare, per il calcolo del costo medio, il perimetro dei sinistri ai soli CARD non naturali (opzione 1)	L'esclusione dei sinistri CARD naturali, che non sono oggetto di interazione tra le imprese nel sistema CARD, dal calcolo del costo medio, rende più omogeneo il perimetro su cui avviene la misurazione del costo nel confronto tra le imprese. In ogni caso, se l'efficienza della compagnia nella liquidazione dei sinistri è	L'opzione potrebbe comportare, a livello di singola impresa, variazioni degli incentivi / penalizzazioni derivanti dalla differente base di calcolo introdotta.

	<p>uniforme tra sinistri CARD naturali e non, la loro esclusione non dovrebbe comportare pregiudizi alle imprese con elevata incidenza di CARD naturali. Il sistema promuoverebbe una sana competizione tra le compagnie assicurative, premiando con incentivi quelle più virtuose nei processi liquidativi anche se interessano clienti di altre compagnie, conseguendo gli obiettivi di efficienza e controllo dei costi posti dalla norma istitutiva del CARD (cfr. in seguito).</p> <p>Non si ipotizzano costi operativi e informatici rilevanti a carico delle imprese per l'adozione del nuovo criterio di calcolo.</p>	
--	---	--

Si preferisce l'**opzione n. 1**, riportata nella casella di testo n. 2, ritenendo che i benefici derivanti dall'esclusione dal calcolo del costo medio dei sinistri "CARD naturali" superino gli svantaggi derivanti dall'utilizzo di dati non omogenei tra i vari operatori, determinati dal forte squilibrio riscontrato tra i costi dei rimborsi relativi alle diverse tipologie di sinistri, naturali e non; la modifica proposta intende superare le inefficienze che ne deriverebbero. Peraltro, come già indicato, laddove le due categorie di sinistri presentino costi omogenei, l'esclusione di quelli naturali non dovrebbe produrre effetti rilevanti sul costo medio.

In definitiva, come indicato in tabella, è stata riscontrata nel mercato, in base agli ultimi dati forniti dalle imprese, una non irrilevante disomogeneità tra costi dei sinistri naturali e costi dei sinistri non naturali che impedisce una corretta comparazione dei costi. In base alle norme richiamate in premessa, si è ritenuto quindi di escludere dal calcolo del costo medio i casi in cui la compagnia liquida i sinistri avvenuti tra i propri assicurati (CARD naturali), promuovendo una maggiore efficienza del sistema nel suo complesso.

Considerate anche le altre osservazioni e proposte pervenute ad esito della procedura di pubblica consultazione, su temi diversi da quello riferito all'esclusione dei CARD naturali dal calcolo del costo medio di cui sopra, non si riscontrano elementi ulteriori che possano incidere sulle scelte dell'Istituto in merito all'analisi di impatto della regolamentazione.